



ORIGINALE  
 COPIA

## COMUNE DI FRUGAROLO (Provincia di Alessandria)

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.17/2022

#### **OGGETTO: APPROVAZIONE DEL D.U.P. IN FORMA SEMPLIFICATA E DEL BILANCIO DI PREVISIONE RELATIVO AGLI ESERCIZI FINANZIARI 2022-2024.**

L'anno DUEMILAVENTIDUE addì VENTISEI del mese di MAGGIO alle ore 21.15 , ai sensi del regolamento sulle sedute degli organi collegiali con il sistema della videoconferenza e dell'art. 73 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente normativa ed in ottemperanza a quanto previsto dall'art.25, lett. a) dello Statuto Comunale, dal regolamento che disciplina lo svolgimento delle sedute degli organi collegiali con il sistema della videoconferenza, nonché dell'art. 73 del D.L. 18-2020, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio comunale in seduta pubblica ordinaria di prima convocazione.

Fatto l'appello risultano:

N.	COGNOME E NOME	PRESENTI	ASSENTI
1	VALDENASSI MARTINO GIOVANNI PIO	X	-
2	GAZZANIGA PIETRO	X	-
3	BOVONE GIANLUIGI	X	-
4	NIBALE GIUSEPPE	X	-
5	FINCO ALAN FRANCESCO	X	-
6	SALVIA GIACOMO	X	-
7	COGO PAOLA	X	-
8	MASINI MARIA ANGELA	-	X
9	MADONIA TONINELLO UGO	X	-
10	PIZZO ELEONORA	X	-
11	SANTORO FRANCESCO	X	=
	TOTALE	10	1

Con l'intervento e l'opera del Dott. Stefano Valerii, Segretario Comunale. Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Sig. VALDENASSI Martino Giovanni Pio nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta.

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL D.U.P. IN FORMA SEMPLIFICATA E DEL BILANCIO DI PREVISIONE RELATIVO AGLI ESERCIZI FINANZIARI 2022-2024.**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**RICHIAMATA** la Deliberazione n 34 adottata dalla Giunta Comunale nella seduta del 11 maggio 2022 ai sensi del regolamento che disciplina le sedute degli organi collegiali con il sistema della videoconferenza, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si approvava, lo schema del Bilancio relativo agli esercizi finanziari 2022/2024;

**Premesso che** il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2022 da parte degli Enti Locale è stato differito al 31 maggio 2022 dal Decreto del Ministero dell'Interno 24 dicembre 2021 pubblicato sulla gazzetta ufficiale n 309 del 30/12/2021;

**Richiamato** l'art.1 della Legge n. 145 del 30-12-2018, commi da 819 a 826, che sanciscono il definitivo superamento del saldo di competenza e delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali dalle precedenti normative di legge, considerando *l'Ente in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo*".

**Visto** l'art. 151, comma 1, il quale dispone che gli enti locali deliberano, entro il 31 dicembre, il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al d.Lgs.n. 118/2011;

**Visto** l'art. 107 comma 2 del D.L. 18 del 17 marzo 2020 (emanato durante l'emergenza epidemiologica causata dal virus COVID-19) convertito nella legge 24 aprile 2020 nr. 27, a mente del quale: *"2. Per le finalità di cui al comma 1, per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e' differito al 31 luglio 2020 anche ai fini della contestuale deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio a tutti gli effetti di legge"*.

**VISTO** il D.L. 18 del 17 marzo 2020 e successive modificazioni ed integrazioni, e richiamata la nota di lettura ANCI – IFEL, resa sul medesimo decreto;

**VISTO** il D.L. 34/2020, c.d. Decreto rilancio, e richiamata la nota di lettura ANCI – IFEL sul precipitato normativo di che trattasi;

**VISTA** la legge di bilancio nr. 160-2019, e richiamata la nota di lettura ANCI – IFEL sulla finanziaria per l'anno 2020;

**VISTO** e rilevato che il presente bilancio viene discusso e votato a seguito della emanazione di una serie di normative emergenziali che, per contestualizzare il momento peculiare attraversato a causa di questa emergenza epidemiologica Nazionale (ma di dimensione mondiale) vengono *ut infra* citate:

- il D.L 23 febbraio 2020, n.6
- il D.P.C.M 23 febbraio 2020
- il D.P.C.M. 25 febbraio 2020
- il D.P.C.M. 4 Marzo 2020
- il D.P.C.M. 8 Marzo 2020
- il D.P.C.M. 9 Marzo 2020
- il D.P.C.M. 11 Marzo 2020
- il D.L. 17 marzo 2020 in particolare all'art. 87
- il D.P.C.M. 22 Marzo 2020
- il D.L. 25 marzo 2020, n. 19
- il D.M. 25 marzo 2020

- DPCM 1 aprile 2020
- le direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1 e n. 2
- D.L. 8 aprile 2020 nr. 23
- il DPCM 26 aprile 2020
- i Decreti del PGR n. 34 del 21.03.2020 e n. 39 del 06.04.2020
- Decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31
- Decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30
- Dpcm 2 marzo 2021
- Decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2
- Delibera del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2021
- Decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172
- Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137
- Decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125
- Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104
- Decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83
- Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020
- Dpcm 23 luglio 2020
- Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
- Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33
- Dpcm 12 maggio 2020
- Decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30
- Decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28
- Dpcm 10 aprile 2020

**DATO ATTO CHE con Decreto Legge 24 marzo 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale nr. 70 del 24 marzo 2022, lo stato di Emergenza, deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020 e via via oggetto di successive proroghe, è cessato al 31 marzo 2022.**

**CONSIDERATO** come, con riferimento alle previsioni di gettito, con il bilancio predetto:

- a) per le entrate correnti, si siano tenute a riferimento quelle previste dal bilancio del precedente esercizio, al netto del tasso programmato di inflazione ;
- b) per il finanziamento degli investimenti, si sia tenuto conto delle norme che attualmente regolano l'accesso al credito da parte degli Enti locali, inclusa quella relativa alle modalità di calcolo della capacità di indebitamento;
- c) per le spese correnti, siano stati previsti stanziamenti idonei ad assicurare l'esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti all'Ente con i criteri ritenuti più idonei per conseguire, compatibilmente con le risorse disponibili, il miglior livello di efficienza e di efficacia;
- d) per le spese d'investimento, le stesse siano previste nell'importo consentito dai mezzi finanziari reperibili;

**Visto** il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, emanato in attuazione degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42, e recante “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi*”, con il quale è stata approvata la riforma della contabilità degli enti territoriali (regioni, province, comuni ed enti del SSN)

**Constatato** che:

- dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n.118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;
- l'art. 162 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126, dispone che gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di

competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi,

osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni;

- il Comune di Frugarolo non ha partecipato al periodo di sperimentazione di cui all'art. 78 del D.Lgs. 118/2011;

**Richiamato** l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, ed in particolare il comma 14, il quale prescrive che a decorrere dal 2016 gli enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 (schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

**Considerato** che gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 prevedono la classificazione delle voci per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato D.Lgs. 118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che costituisce limite ai pagamenti di spesa;

**Dato atto** che l'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario armonizzato è costituita dalle tipologie per l'entrata e dai programmi per la spesa.

**Considerato** che dal 01.01.2015 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali, ed in particolare in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza;

**Dato atto** pertanto che, in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio, negli schemi di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011, si riferiscono agli accertamenti e agli impegni che si prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi e, limitatamente agli schemi armonizzati mediante la voce "di cui FPV", all'ammontare delle somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi;

**Richiamato** l'art.1 della Legge n. 145 del 30-12-2018, commi da 819 a 826, che sanciscono il definitivo superamento del saldo di competenza e delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali dalle precedenti normative di legge, considerando *l'Ente in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo*".

**Vista** la legge di stabilità anno 2022 (legge n. 30 dicembre 2021 n. 234, in G.U. n. 310 del 31.12.2021);

**Visto che** il nuovo "Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio", di cui all'Allegato 4/1 del D. Lgs. 118/2011, come modificato ed integrato dal D.lgs. 126/2014 e dal D.M. 07 luglio 2015, al paragrafo 4.2 individua quali strumenti di programmazione:

- il Documento Unico di programmazione (DUP);
- l'eventuale nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP);
- lo schema di delibera di bilancio di previsione finanziario;
- la Legge 28 dicembre 2015 n. 208 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge di stabilità 2016);
- la legge 27 dicembre 2019 nr. 160, legge di bilancio per l'anno 2020;
- la legge di bilancio 2021, del 30 dicembre 2020 nr. 178;

**Richiamato** l'art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”*;

**Rilevato che** il comma che precede va letto in stretta correlazione con l'art. 107 comma 2 del D.L. 18-2020,

**Vista** la legge di stabilità anno 2021 (legge n. 178-2021);

**Visto che** il nuovo “Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio”, di cui all'Allegato 4/1 del D. Lgs. 118/2011, come modificato ed integrato dal D.lgs. 126/2014 e dal D.M. 07 luglio 2015, al paragrafo 4.2 individua quali strumenti di programmazione:

- il Documento Unico di programmazione (DUP);
- l'eventuale nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP);
- lo schema di delibera di bilancio di previsione finanziario;
- la Legge 28 dicembre 2015 n. 208 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge di stabilità 2016);
- la legge 27 dicembre 2019 nr. 160, legge di bilancio per l'anno 2020;

**Richiamato** l'art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”*;

#### **DATO ATTO:**

- che l'**Aliquota dell' Addizionale Comunale all'IRPEF** prevista per l'anno 2013 e determinata con Deliberazione C.C. 30 in data 29.11.2013 e che è stata confermata anche per l'anno 2022 *“ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della legge n. 296 del 27.12.2006, che dispone che in caso di mancata approvazione entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*nelle seguenti misure.:

**RICHIAMATE** le nuove disposizioni in materia di scaglioni di reddito imponibile ai fini IRPEF:

- *La legge di Bilancio 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234) adegua la disciplina dell'addizionale regionale e comunale alle modifiche in materia di IRPEF che anticipano la riforma fiscale.*
- *In particolare, all'art. 1, commi 5 e 6 reca alcune disposizioni in materia di addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche - IRPEF conseguenti alla riformulazione dell'art. 11, comma 1 del TUIR, effettuata dall'art. 1, comma 2, lettera a) della stessa legge di Bilancio, con decorrenza dal 1° gennaio 2022.*
- *L'art. 11, comma 1, TUIR, nella sua nuova versione, stabilisce che l'IRPEF è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'art. 10 TUIR, specifiche aliquote differenziate per i seguenti quattro scaglioni di reddito, che si sostituiscono ai cinque scaglioni stabiliti dalla normativa vigente fino al 31 dicembre 2021:*

- |  |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>- a) fino a 15.000 euro (aliquota del 23%);</li><li>- b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro (aliquota del 25%);</li><li>- c) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro (aliquota del 35%);</li><li>- d) oltre 50.000 euro (aliquota del 43%).</li></ul> |
|--|

- *Leggi anche [La riforma dell'IRPEF semplificherà aliquote e scaglioni](#)*
- *I commi citati differiscono alcuni termini in materia di addizionali regionale e comunale.*
- *Tali modifiche riguardano i termini previsti per la pubblicazione dell'eventuale maggiorazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale regionale nonché per la trasmissione dei dati rilevanti per la determinazione dell'addizionale regionale ai fini della pubblicazione sul sito informatico del Governo.*
- *Il differimento dei termini si è reso necessario dal momento che l'addizionale regionale, come dispone l'art. 50, comma 2, D.Lgs. n. 446/1997, “è determinata applicando l'aliquota, fissata dalla regione in cui il contribuente ha la residenza, al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta”: la nuova articolazione degli scaglioni stabiliti per l'IRPEF produce pertanto effetti anche ai fini del calcolo del tributo regionale.*
- *La norma individua, inoltre, anche un termine entro il quale i comuni sono tenuti a modificare gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale.*

- *Termini per l'addizionale regionale*

- In particolare, il comma 5, al fine di garantire la coerenza della disciplina dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche con la nuova articolazione degli scaglioni stabilita dal comma 2 del provvedimento in esame, differisce al **31 marzo 2022** (rispetto al 31 dicembre 2021) il termine entro il quale le regioni sono tenute a **pubblicare l'eventuale maggiorazione dell'aliquota di compartecipazione** dell'addizionale regionale.
- 
- A tale proposito si ricorda che l'art. 50, comma 3, D.Lgs. n. 446/1997 prevede che l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è fissata allo **0,9%**. Tuttavia, ciascuna regione, con proprio provvedimento, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui l'addizionale si riferisce, può maggiorare l'aliquota suddetta fino all'1,4%.
- Il comma 6 stabilisce inoltre che le regioni e le province autonome di **Trento e di Bolzano** entro il **13 maggio 2022** provvedono alla trasmissione dei dati rilevanti per la determinazione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'art. 50, comma 3, ai fini della pubblicazione sul sito informatico del Ministero dell'economia e delle finanze.
- Si ricorda sul punto che il comma 3, quarto periodo, dell'art. 50 prevede che ai fini della semplificazione delle dichiarazioni e delle funzioni dei sostituti d'imposta e dei centri di assistenza fiscale nonché degli altri intermediari, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute ad inviare, ai fini della pubblicazione sul sito informatico sopra richiamato (previsto all'art. 1, comma 3, D.Lgs. n. 360/1998), entro il 31 gennaio dell'anno a cui l'addizionale si riferisce, i dati contenuti nei provvedimenti di variazione dell'addizionale regionale, individuati con decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

- **Termini per l'addizionale comunale**

- Analogamente a quanto disposto dal comma 5, la norma in esame (comma 7) prevede che **entro il 31 marzo 2022**, o, in caso di scadenza successiva, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, i comuni per l'anno 2022 modificano gli **scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale** all'imposta sul reddito delle persone fisiche al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'imposta sul reddito delle persone fisiche.
- Si ricorda che in base all'art. 14, comma 8, D. Lgs. n. 23/2011, a decorrere dall'anno 2011, le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, D.Lgs. n. 360/1998, a **condizione** che la pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera affersce.

- **I chiarimenti del Dipartimento delle Finanze del MEF**

- Si evidenzia, infine, che il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle finanze ha emesso in data 1° febbraio 2022 la [risoluzione n. 2/DF](#) con cui sono chiariti a favore di Regioni e Comuni, gli **aspetti applicativi** delle modifiche introdotte.
- In tale documento di prassi il Ministero dell'Economia e delle finanze chiarisce che, alla luce del delineato quadro normativo, le Regioni che intendano **mantenere** l'applicazione dell'**aliquota unica dell'addizionale** non sono tenute ad assolvere agli adempimenti prescritti dalla legge n. 234/2021 e possono già procedere all'inserimento dei dati rilevanti per la determinazione del tributo nell'applicazione disponibile nell'Area riservata del Portale del Federalismo fiscale, fermo restando che anche in questo caso resta valido il termine del 13 maggio 2022.
- Diversa è l'ipotesi in cui l'ente territoriale abbia **modificato** la disciplina dell'**addizionale regionale** all'IRPEF con propria legge approvata entro il 31 dicembre 2021. In questo caso, qualsiasi modifica sul tributo risulta essere già stata disposta sulla base dell'**articolazione degli scaglioni** dell'IRPEF vigenti prima della rimodulazione operata dall'art. 1, comma 2, lettera a) della legge di Bilancio 2022. È quindi evidente che in tale fattispecie la disciplina dell'addizionale regionale per l'anno 2022 al momento dell'entrata in vigore della legge regionale non risulta compatibile con le disposizioni sopravvenute in materia di IRPEF applicabili dal 1° gennaio 2022, con la conseguenza che si rende indispensabile da parte della Regione e delle Province autonome **approvare una nuova legge** che disponga l'articolazione delle aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF in linea con i nuovi scaglioni di reddito dell'IRPEF.

**DATO ATTO CHE le Aliquote dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.)** sono state stabilite per l'anno 2021 con Deliberazione C.C. n. 3 in data odierna, confermativa di quelle applicate per l'anno 2020 e comprendenti anche il Tributo sui Servizi indivisibili (TASI) tassa soppressa e assorbita nella nuova IMU come segue:

<b>TIPOLOGIA IMMOBILI</b>	<b>ALIQUOTE</b> %
<b>REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA</b> per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	<b>9,60</b>
<i>Immobili ad uso produttivo categoria D</i>	<b>9,60</b>
<i>Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze</i>	<b>esente</b>
<i>Abitazione principale e relativa pertinenza data in comodato d'uso gratuito</i>	<b>9,60 sul 50% dell'imponibile</b>
<i>Abitazione principale rientrante nelle categorie A1-A8-A9 e relativa pertinenze</i>	<b>6,00</b>
<i>Fabbricati rurali ad uso strumentale e i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati</i>	<b>1,00</b>
<i>Terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99</i>	<b>esenti</b>

<i>Terreni agricoli che non rientrano nella categoria precedente</i>	<b>7,60</b>
<i>Altri fabbricati</i>	<b>9,60</b>
<i>Immobili locati</i>	<b>9,60</b>

- **aliquota base: 0,96%;**
- **aliquota ridotta: 0,6% per gli immobili adibiti ad abitazione principale, limitatamente ai fabbricati non esentati dal pagamento dell'imposta A/1, A/8 e A/9 e per le fattispecie a queste assimilate ai sensi del relativo Regolamento Comunale e dalla disposizione di cui all'art. 1 co. 16 L. 208/2015, nonché relative pertinenze, come definite dall'art. 13 co. 2 D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011, preso atto che per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate**

<b>Detrazione per abitazione principale</b>	<b>€. 200,00</b>
---	------------------

- che le contribuzioni anche per l'anno scolastico 2022/2024 per il servizio trasporto alunni e ristorazione scolastica sono state determinate con Deliberazione G.C n. 41 in data 23/09/2015;
- che con propria Deliberazione C.C. n. 16 in data odierna è stato approvato il Piano Finanziario per la determinazione dei costi del Servizio e i Coefficienti e le Tariffe del Tributo sui Rifiuti (TARIP);
- che il servizio di acquedotto Comunale è affidato, alla Gestione Acque spa di Novi Ligure;
- che le tariffe del servizio idrico integrato (depurazione e fognatura) (art.13 L. 36/94 – Art.31 comma 28 L.448/98) sono rimaste invariate rispetto a quelle previste dalla legge per il 1998, ritenendone la misura sufficiente ad assicurarne una copertura minima dell'80%.

**DATO ATTO**, ancora, che tutti gli atti concernenti il Bilancio relativo agli esercizi finanziari 2021/2023 sono stati depositati presso l'Ufficio Servizi Finanziari, previa pubblicazione dell'avvenuto deposito all'Albo Pretorio dell'Ente e notificazioni ai Capi Gruppo consiliari, così come previsto dall'art.12 del vigente Regolamento di Contabilità;

**CONSIDERATO** come nella predisposizione del bilancio si è tenuto conto di quanto disposto dalla vigente normativa in materia di emolumenti e contributi previdenziali sulle retribuzioni del personale dipendente;

**EVIDENZIATO**, infine, che:

- per quanto riguarda i trasferimenti erariali a titolo di “ Fondo di Solidarietà Comunale” questi sono stati iscritti in conformità a quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative, in particolare dall'art. 1 co. 380–ter lett a) L.228/2012 come integrato dall'art. 1 co. 17 L. 208/2015 ;
- il contributo provinciale per le funzioni di assistenza scolastica ai sensi del D.P.R. n.616/77, è stato stanziato in conformità a quanto previsto nell'anno 2018;
- per quanto riguarda i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al codice della strada, si è ottemperato al disposto degli artt.208 e 142 co. 12 ter D.Lgs. 285/92 e s.m.i.;
- che negli stanziamenti di bilancio non esiste spesa per incarichi di collaborazione e consulenze di cui all'art. 3 comma 56 L 244/2007 e s.m.i., non prevedendo, questo Ente, a tutt'oggi, di avvalersene;

**VISTO** l'art. 1 co. 710 L. 208/2015 ai sensi del quale” ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica gli Enti Locali devono conseguire un saldo non negativo in termini di competenza tra entrate finali e spese finali come determinate ai sensi del comma 711”

**DATO ATTO** che il presente Bilancio di Previsione è stato predisposto in conformità a tale

disposizione normativa ai fini del rispetto del summenzionato vincolo e in osservanza delle disposizioni di cui all'art. 1 co. 712, 713 e 716 della richiamata L. 208/2015;

**RILEVATO** che il presente Bilancio di Previsione è stato predisposto, oltre che in conformità al disposto normativo sopra richiamato, nonché delle disposizioni di cui alla L. 147/2013 e s.m.i. del D.L. 16/2014 convertito in L. 68/2014 e delle Leggi 190/2014 e s.m.i. e 208/2015;

**VISTA** la Relazione del Revisore dei Conti che illustra, condividendoli, i contenuti del Bilancio di Previsione relativo agli esercizi finanziari 2021/2023 e i relativi allegati esprimendo parere favorevole;

**RILEVATO:**

- che questo Ente conferma quanto statuito con i vecchi “PIANI DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI” ai sensi dell'art. 58 D.L 112/2008 convertito in L. 133/2008, e conferma la dismissione dei terreni agricoli di proprietà e non utilizzati per fini istituzionali, suscettibili, ad oggi, di dismissione;

-che il Comune di Frugarolo non possiede aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie di cui alle L. n. 167/62, n. 865/71 e n. 457/78 per cui non si rende necessario provvedere agli adempimenti previsti dall'art. 172 co. 1 lett. b) D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

**Vista** la legge di stabilità anno 2019 (legge n. 145-2018) che prevede:

**Dato atto** che il Comune di Frugarolo rispetta quanto previsto dal DM 17 marzo 2020, “*Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni*”, che, agli artt. 3 e 4, recita:

**Art. 3. Differenziazione dei comuni per fascia demografica**

1. Ai fini dell'attuazione dell'[art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019](#), i comuni sono suddivisi nelle seguenti fasce demografiche:

- a) comuni con meno di 1.000 abitanti;
- b) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti;
- c) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti;
- d) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti;
- e) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti;
- f) comuni da 10.000 a 59.999 abitanti;
- g) comuni da 60.000 a 249.999 abitanti;
- h) comuni da 250.000 a 1.499.999 abitanti;
- i) comuni con 1.500.000 di abitanti e oltre.

**Art. 4. Individuazione dei valori soglia di massima spesa del personale**

1. In attuazione dell'[art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019](#), nella seguente Tabella 1, sono individuati i valori soglia per fascia demografica del rapporto della spesa del personale dei comuni rispetto alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2:  
Tabella 1

Fasce demografiche	Valore soglia
a) comuni con meno di 1.000 abitanti	29,5%
b) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti	28,6%
c) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti	27,6%
d) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti	27,2%
e) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti	26,9%

f) comuni da 10.000 a 59.999 abitanti	27,0%
g) comuni da 60.000 a 249.999 abitanti	27,6%
h) comuni da 250.000 a 1.499.999 abitanti	28,8%
i) comuni con 1.500.000 di abitanti e oltre	25,3%

**Dato atto** che la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 34 del 11-05-2022, dichiarata immediatamente eseguibile, ha approvato, così come è previsto dall'art. 174 del D.Lgs. 267/2000, lo schema di Bilancio di previsione finanziario 2021/2023 di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 e relativi allegati, compresa la nota integrativa;

**PRESO ATTO** della Relazione illustrativa del Segretario Comunale e del Responsabile del Servizio Finanziario i quali illustrano i contenuti e le finalità del presente Bilancio di Previsione, dando,

quest'ultima, anche lettura di alcune parti della summenzionata Relazione a tal fine redatta dal Revisore dei Conti. Interviene anche il Sindaco il quale, in particolare, evidenzia le spese d'investimento finalizzate agli interventi di manutenzione straordinaria programmati dal Comune di Frugarolo ed inseriti nel documento contabile;

**UDITA** la relazione breve del Segretario Comunale in linea tecnica e del Sindaco (quest'ultima molto approfondita, su vari punti del bilancio 2022/2024, pienamente esaustiva delle scelte adottate dall'Amministrazione), e le richieste di precisazione dei consiglieri intervenuti sul punto;

**DOPO** ampia discussione;

**VISTO** il Regolamento di Contabilità;

**VISTI** la L. 147/2013 e s.m.i. il D.L. 16/2014 convertito in L. 68/2014 e le Leggi 190/2014 e s.m.i. e 208/2015, nonché la legge di stabilità n. 145/2018 (legge di stabilità per l'anno 2019);

**VISTA** la legge 27 dicembre 2019 nr. 160, legge finanziaria per l'anno 2020;

**Visto** il d.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

**Visto** il d.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visto** il vigente Regolamento comunale di contabilità;

**Vista** la legge 160/2019, il D.L. 18/2020, il D.L. 34/2020;

**Vista** la legge 178-2020;

**PRESO ATTO** dei Pareri Favorevoli a sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 in ordine alla Regolarità Tecnico-Contabile e Legittimità del presente atto espressi, rispettivamente, dal Responsabile del Servizio Finanziario e dal Segretario Comunale;

**Si riporta di seguito una sintesi delle principali disposizioni di interesse dei Comuni e delle Città Metropolitane contenuti nella legge di bilancio per il 2022, approvata in via definitiva dalla Camera dei Deputati in data 29 dicembre 2021**

✓ **Disposizioni in materia di governance e remunerazione del servizio nazionale della riscossione (commi 14 e 15)**

La norma interviene sulla *governance* dell'Agenzia Entrate-Riscossione, che viene posta in capo all'Agenzia delle Entrate e dispone regole sulla remunerazione dell'attività del riscossore nazionale, a decorrere dagli atti di riscossione emessi dal 2022, in una logica di superamento dell'aggio di riscossione, argomento oggetto della legge di delega fiscale. Su questo punto in particolare, attraverso la sostituzione dell'articolo 17 del d.lgs. n. 112 del 1999, si stabilisce che le spese per procedure esecutive e notifica continuano ad essere attribuite ai destinatari delle procedure di recupero e si dispone l'addebito a carico di tutti gli enti diversi dalle amministrazioni dello Stato o previdenziali che si servono del riscossore nazionale di due quote: una quota – da determinarsi con successivo decreto – in caso di emanazione di

provvedimento di sgravio totale o parziale da parte dell'ente impositore; un'ulteriore quota di partecipazione al costo del servizio, per un importo pari all'1 per cento delle somme riscosse.

✓ **Proroga super bonus e sisma bonus (art. 1, comma 28)**

E' prevista la proroga al 2023 (con il 110%) e fino al 2025 con una diminuzione della percentuale soggetta all'incentivo, vale a dire 70% per le spese sostenute nel 2024, 65% per quelle sostenute nel 2025.

Viene disposto che, per interventi effettuati su edifici unifamiliari da persone fisiche si potrà fruire della maxidetrazione fino al 31 dicembre 2022 a condizione che entro il 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo.

In tutti gli altri casi, il termine ultimo per concludere i lavori per beneficiare del superbonus 110% resta confermato al 30 giugno 2022.

Inoltre, vengono ammesse nel superbonus le abitazioni servite dal teleriscaldamento e vengono allineate le scadenze dei lavori trainanti con quelle dei lavori trainati

**Si prevede inoltre la proroga, fino al 31 dicembre 2025, delle detrazioni al 110% (Superbonus) per gli interventi edilizi effettuati nelle aree colpite da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009, dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza.**

✓ **Ulteriori proroghe di detrazioni (art. 1, comma 37)**

La norma in esame prevede la seguente serie di proroghe di detrazioni già previste dalla vigente normativa:

1. Per le spese sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024 per interventi di riqualificazione energetica, viene prorogata la detrazione pari al 50% per gli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi e di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili. Per le altre tipologie di intervento, inclusi gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A, (compresi anche apparecchi ibridi e generatori di aria calda a condensazione) è prevista un'aliquota pari al 65%. La detrazione deve essere suddivisa in 10 quote annuali di pari importo.
2. Proroga fino al 31 dicembre 2024 della detrazione pari al 50% con riferimento alle spese sostenute per l'adozione di misure antisismiche su edifici ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3.
3. Proroga delle detrazioni per spese relative ad interventi finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica per gli anni 2022, 2023 e 2024.
4. Proroga, per le spese sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024, della detrazione al 50% per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, fino a 5.000 euro, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, da suddividere in 10 quote annuali di pari importo.

✓ **Disposizioni in materia di reddito di cittadinanza (art. 1, commi 74-84)**

La norma prevede una serie di disposizioni in materia di reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

**La norma prevede l'obbligo per i Comuni, nell'ambito dei PUC, di avvalersi di almeno un terzo dei beneficiari di RdC residenti** (attualmente sussiste solo l'obbligo da parte dei beneficiari di RdC a fornire la propria disponibilità a partecipare ai PUC). *Si precisa che resta fermo che, in caso di non adesione ai progetti da parte dei percettori di RdC, è disposta la decadenza dal beneficio* In particolare, viene rafforzato il sistema di "precompilazione" delle domande di RdC, affinché siano automaticamente inseriti nelle stesse i dati già in possesso dell'Amministrazione (e quindi già verificati). L'obiettivo è inserire in modalità precompilata i dati dichiarati a fini ISBE e i dati già in possesso di INPS (Anagrafe tributaria, Anagrafe dei conti di gioco, del Catasto, del PRA, registro delle imbarcazioni da diporto etc...). **Si prevede che i Comuni effettuino controlli a campione sui requisiti per il Rdc dei nuclei familiari**, sia al momento della presentazione della domanda, sia dopo l'erogazione del beneficio (per verificare la permanenza di quei requisiti). La disposizione è tesa ad un maggior controllo anche da parte dei Comuni sulla sussistenza dei requisiti per la prestazione. **Sia al momento sia dopo l'erogazione del beneficio, si segnala che risponde di danno erariale il RUP del Comune che non esercita il potere di controllo sui dati anagrafici e non li comunica.**

✓ **Livelli essenziali delle prestazioni sociali per la non autosufficienza (art. 1, commi 159-171)**

La norma definisce il contenuto dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, e qualifica gli ambiti territoriali sociali (ATS) quale sede necessaria in cui programmare, coordinare, realizzare e gestire gli interventi, i servizi e le attività utili al raggiungimento dei LEPS nonché a garantire la programmazione, il coordinamento e la realizzazione dell'offerta integrata dei LEPS sul territorio. L'attuazione degli interventi e l'adozione dei necessari atti di programmazione integrata sono demandate a linee guida definite con intesa in sede di Conferenza Unificata.

✓ **Risorse correnti ai Comuni per i servizi educativi per l'infanzia (art. 1, commi 172-173)**

Si dispone l'incremento delle risorse aggiuntive da ripartire nell'ambito del FSC a **titolo di rafforzamento del servizio Asili nido, con l'obiettivo di raggiungere entro il 2027 un grado di copertura del servizio, compresa la quota fornita attraverso strutture private, pari al 33% della popolazione in età 0-2anni**. Le risorse assegnate ammontano a 120 milioni di euro per il 2022, per poi crescere annualmente fino a **450 milioni per il 2026 e a 1.100 milioni di euro a decorrere dal 2027**.

Viene così ulteriormente potenziato il dispositivo già introdotto dalla legge di bilancio per il 2021, anche in connessione con il massiccio intervento di carattere infrastrutturale in corso di attivazione con il PNRR.

La norma dispone inoltre l'esclusione del servizio asilo nido dagli obblighi di copertura minima dei costi del servizio in caso di "deficitarietà strutturale" (ex art. 243 TUEL)

✓ **Risorse correnti ai Comuni in materia di trasporto scolastico di studenti disabili (art. 1, comma 174)**

Viene incrementato il Fondo di solidarietà comunale di **30 milioni di euro per l'anno 2022, 50 milioni di euro per l'anno 2023 e 80 milioni di euro per l'anno 2024, 100 milioni di euro e 120 milioni a decorrere dall'anno 2027**, con l'istituzione di una quota destinata a finanziare i livelli essenziali di prestazione (LEP) per il trasporto scolastico degli studenti disabili frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado.

✓ **Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità (art. 1, comma 178)**

Il fondo per la disabilità e non autosufficienza viene ridenominato "Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità" e viene incrementato di **50 milioni di euro dall'anno 2023 all'anno 2026**.

✓ **Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità (art. 1, commi 179-182)**

Per il potenziamento dei servizi di assistenza alla autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, e della scuola secondaria di primo e secondo grado, viene istituito il "**fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità**" con una dotazione di **100 milioni di euro a decorrere dal 2022**.

Il fondo è ripartito per la quota parte di **70 milioni in favore degli enti territoriali** con decreto interministeriale, **previa intesa in Conferenza Unificata entro il 30 giugno di ciascun anno e per la quota parte di 30 milioni in favore dei Comuni** con decreto interministeriale, **previa intesa in Conferenza Stato-Città entro il 30 giugno** di ciascun anno.

✓ **Valorizzazione dei piccoli borghi e delle aree interne (art. 1, commi 353-356)**

Si prevede un contributo per gli anni 2022 e il 2023 per il pagamento dell'imposta municipale propria per gli immobili siti nei **Comuni con popolazione fino a 500 abitanti delle aree interne**, a favore degli esercenti l'attività di commercio al dettaglio e gli artigiani che iniziano, proseguono o trasferiscono la propria attività in tali Comuni. Gli Enti locali possono concedere in comodato beni immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, agli esercenti l'attività di commercio al dettaglio e agli artigiani.

✓ **Fondazioni lirico sinfoniche (art. 1, commi da 359-363)**

La norma prevede l'istituzione di un fondo con dotazione pari a **100 milioni di euro per l'anno 2022 e 50 milioni di euro per l'anno 2023**, per l'assegnazione di un contributo finalizzato a incrementare il fondo di dotazione delle fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n.1310.

✓ **Fondo unico nazionale per il turismo (art. 1, commi 366-372)**

Viene istituito un Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente con una dotazione pari **120 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023 e a 40 milioni di euro per l'anno 2024**, con la finalità di razionalizzare gli interventi finalizzati all'attrattività e alla promozione turistica nel territorio nazionale, sostenendo gli operatori del settore nel percorso di attenuazione degli effetti della crisi e per il rilancio produttivo ed occupazionale in sinergia con le misure previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Per la realizzazione di investimenti finalizzati ad incrementare l'attività turistica del Paese, anche in relazione all'organizzazione di manifestazioni ed eventi, compresi quelli sportivi, connotati da spiccato rilievo turistico, è istituito un altro Fondo nazionale per il turismo di conto capitale, con una dotazione pari a **50 milioni di euro per l'anno 2022, 100 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025**.

✓ **Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione (art. 1, comma 380)**

Viene incrementato il Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione prevedendo **5 milioni per il 2022, 10 milioni per il 2023, 20 milioni per il 2024**.

✓ **Incremento della dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (art. 1, comma 390)**

Viene incrementato di **29.981.100 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024** il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo al fine di far fronte alle eccezionali esigenze di accoglienza dei richiedenti asilo e consentire l'attivazione di ulteriori **2.000 posti nel Sistema di accoglienza e integrazione (SAI)**, in conseguenza della crisi politica in atto in Afghanistan.

✓ **Istituzione del Fondo per la strategia di mobilità sostenibile per la lotta al cambiamento climatico e la riduzione delle emissioni (art. 1, comma 392)**

Viene istituito il Fondo per la strategia di mobilità sostenibile, **con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, 200 milioni di euro per l'anno 2029, 300 milioni di euro per l'anno 2030 e 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2034**.

✓ **Metropolitane nelle grandi aree urbane (art. 1, comma 393)**

Si prevede l'estensione della rete metropolitana e del trasporto rapido di massa nelle città di Genova, Milano (linee M1, M2, M4), di Napoli (collegamento con Afragola), di Roma (linea C) e di Torino (linea 2).

A tal fine è autorizzata la spesa di **50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 100 milioni di euro per l'anno 2024, 200 milioni di euro per il 2025, 250 milioni di euro per l'anno 2026 e 300 milioni di euro per l'anno 2027, 350 milioni di euro per l'anno 2028 e 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2036**.

**Entro il 28 febbraio 2022** saranno definite le modalità di assegnazione delle risorse, con particolare riferimento alla realizzazione della progettazione degli interventi ove non già disponibile.

✓ **Incremento del Fondo per la revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici (art. 1, commi 398-399)**

La norma consente alle imprese di poter portare a compensazione, anche in deroga a quanto previsto dal codice dei contratti pubblici, **per tutto il 2021 i maggiori costi sopportati a causa delle eventuali variazioni dei prezzi in aumento dei materiali da costruzione individuati con appositi decreti del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili**. A tal fine si prevede un ulteriore decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottare entro il 31 marzo 2022, per individuare eventuali variazioni, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, dei prezzi dei materiali da costruzione per il secondo semestre del 2021 e si provvede ad incrementare il fondo di cui al comma 8, del citato all'articolo 1-septies del decreto-legge n. 73 del 2021 di ulteriori 100 milioni di euro per il 2022.

✓ **Infrastrutture stradali sostenibili delle Regioni, delle province e delle città metropolitane (art. 1, commi 405-406)**

La norma prevede il riconoscimento di risorse per il finanziamento di interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione ordinaria e adeguamento funzionale e resilienza ai cambiamenti climatici della **viabilità stradale di competenza di regioni, province e città metropolitane**. Tra i criteri di assegnazione delle risorse sono inclusi quelli relativi alla vulnerabilità rispetto a fenomeni naturali, quali sisma e dissesto idrogeologico.

**Per l'anno 2022 si prevedono 100 milioni di euro, per l'anno 2023 150 milioni di euro, per gli anni 2024 e 2025 200 milioni di euro, 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2036.**

✓ **Messa in sicurezza strade (art. 1, commi 407-414)**

Vengono assegnati ai **Comuni 200 milioni di euro per il 2022 e 100 milioni di euro per il 2023 per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano**. L'importo del contributo è modulato a seconda degli abitanti di ciascun Comune, in cifra fissa, a seconda della classe demografica di appartenenza (da 10mila euro per gli enti fino a 5mila abitanti, a 350mila euro per le città maggiori).

✓ **Rifinanziamento progettazione definitiva ed esecutiva a favore degli enti locali (art. 1, comma 415)**

La norma prevede l'**incremento di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 delle risorse assegnate agli enti locali per spesa di progettazione definitiva ed esecutiva**, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade. È inoltre assegnata la massima priorità nell'assegnazione dei contributi ai progetti connessi agli investimenti del PNRR.

✓ **Rifinanziamento aree interne (art. 1, commi 418-419)**

Si dispone il rifinanziamento della Strategia Nazionale Aree interne con un incremento di **20 milioni per il 2023 e 30 milioni per il 2024** per interventi di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria della rete viaria delle aree interne.

✓ **Ponti e viadotti (art. 1, commi 531-532)**

La norma assegna ulteriori risorse per **ponti e viadotti di province e città metropolitane** nel limite complessivo di **100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029**. Tali contributi sono assegnati con decreto MIMS di concerto con MEF da emanare entro il 30 giugno 2023, previa Intesa in Conferenza Stato Città. .

✓ **Manutenzione scuole (art. 1, comma 533)**

Vengono incrementate le risorse a favore delle **Città Metropolitane e delle Province** per interventi di **manutenzione straordinaria, di messa in sicurezza, di nuova costruzione, di incremento dell'efficienza energetica e di cablaggio interno delle scuole, nel limite complessivo di 525 milioni di euro per l'anno 2023, 530 milioni di euro per l'anno 2024, 235 milioni di euro per l'anno 2025, 245 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, 260 milioni di euro per l'anno 2030, 335 milioni di euro per l'anno 2031 e 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2032 al 2036**. Tali contributi sono assegnati sulla base dei criteri definiti con DPCM, di concerto con il MEF e con il Ministro dell'istruzione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottarsi entro il **30 giugno 2022 per il periodo 2023-2029** ed entro il **30 giugno 2029** per il periodo 2030-2036.

✓ **Rigenerazione urbana per i Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti (art. 1, commi 534-542)**

Vengono assegnati contributi per favorire investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti a ridurre i fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale e per migliorare la qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale anche ai comuni di medio-piccole dimensioni, nel limite complessivo di **300 milioni di euro per l'anno 2022**.

In particolare, possono richiedere i contributi:

- a) **i Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti che, in forma associata, presentano una popolazione superiore a 15.000 abitanti**, nel limite massimo di 5.000.000 di euro. La domanda è presentata dal Comune capofila;
- b) **i Comuni che non risultano beneficiari delle risorse attribuite con il decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2021, nel limite massimo della differenza tra gli importi previsti dall' articolo 2, comma 2, del citato DPCM e le risorse attribuite dal predetto decreto del Ministero dell'interno.**

Le richieste di contributo per singole opere pubbliche o insiemi coordinati di interventi pubblici devono essere comunicate dai Comuni beneficiari al Ministero dell'Interno entro il termine **perentorio del 31 marzo 2022**.

L'ammontare del contributo attribuito a ciascun Comune è determinato con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il **30 giugno 2022**.

Qualora l'entità delle richieste superi l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione è effettuata a favore dei Comuni che presentano un valore più elevato dell'indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM).

✓ **Fondi perequativi, finanziamento e sviluppo delle funzioni fondamentali delle province e delle città metropolitane (art. 1, comma 561)**

La norma prevede per il finanziamento e lo sviluppo delle funzioni fondamentali delle province e delle città metropolitane un aumento graduale del contributo. **Si prevede quindi un contributo di 80 milioni di euro per l'anno 2022, di 100 milioni di euro per l'anno 2023**, di 130 milioni di euro per l'anno 2024, di 150 milioni di euro per l'anno 2025, di 200 milioni di euro per l'anno 2026, di 250 milioni di euro per l'anno 2027, di 300 milioni di euro per l'anno 2028, di 400 milioni di euro per l'anno 2029, di 500 milioni di euro per l'anno 2030 e di 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031.

**Tali fondi sono ripartiti, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il MEF, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio 2022 con riferimento al triennio 2022-2024 ed entro il 31 ottobre di ciascun anno precedente al triennio di riferimento per gli anni successivi.**

✓ **Misure per le assunzioni a tempo determinato per l'attuazione dei progetti del PNRR nelle Città metropolitane (art. 1, comma 562)**

La norma consente alle Città metropolitane, nell'individuazione del rapporto tra spese di personale ed entrate correnti ai fini della determinazione della capacità assunzionale a tempo indeterminato, di non considerare tra le spese di personale quelle effettuate con risorse proprie per assumere a tempo determinato il personale necessario per l'attuazione dei progetti previsti nel PNRR. Tali spese altresì non si computano ai fini della verifica del rispetto del limite di spesa per il personale riferito al valore medio del triennio 2011/2013.

✓ **Incremento fondo di solidarietà comunale per funzioni sociali, Comuni della Sicilia e della Sardegna (art. 1, comma 563)**

La norma comporta l'incremento della dotazione del Fondo di solidarietà comunale di 44 milioni di euro per il 2022, di 52 milioni per il 2023, di 60 milioni per il 2024, di 68 milioni per il 2025, di 77 milioni per il 2026, di 87 milioni per il 2027, di 97 milioni per il 2028, di 107 milioni per il 2029, di 113 milioni a decorrere dal 2030. L'intervento è finalizzato ad assicurare anche ai Comuni della Sicilia e della Sardegna le risorse finanziarie per il perseguimento dei Lep, o di obiettivi di servizio incrementali, in materia di funzioni sociali, allineando le risorse aggiuntive a quanto già stabilito dal 2021 per i Comuni delle regioni a statuto ordinario.

✓ **Incremento dotazione fondo di solidarietà comunale per potenziamento sociale, asili nido e trasporto disabili (art. 1, comma 564)**

La norma serve a riallineare la dotazione complessiva del fondo di solidarietà comunale all'incremento delle risorse destinate nell'ambito del fondo stesso al potenziamento degli asili nido, dei servizi in materia sociale e del trasporto dei disabili ed indicate ai commi 172, 174 e 563.

✓ **Rifinanziamento del fondo di cui all'art. 53 del d.l. 104/2020 ed estensione ai Comuni delle regioni Sicilia e Sardegna (art. 1, commi 565-566)**

L'articolo 53 del decreto legge n. 104 del 2020 e il comma 775 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 115/2020, hanno previsto l'istituzione di un fondo (100 milioni di euro per l'anno 2020, 150 milioni di euro per l'anno 2021 e 100 milioni di euro per l'anno 2022) per favorire il risanamento finanziario dei comuni in predissesto, il cui deficit strutturale è imputabile sostanzialmente alle caratteristiche socio-economiche della collettività e del territorio e non a patologie organizzative.

La norma in oggetto, in considerazione delle difficoltà strutturali degli enti e della necessità di assicurare condizioni più favorevoli per la predisposizione del bilancio di previsione 2022-2024, prevede un rifinanziamento dell'intervento stesso. L'intervento viene inoltre esteso anche ai Comuni della Sicilia e della Sardegna con previsione di introduzione delle capacità fiscali e dei fabbisogni standard nei rispettivi territori. **In particolare, agli enti locali della Sicilia e della Sardegna, che non hanno partecipato al riparto delle risorse previste per le medesime finalità negli anni precedenti, è riservato l'importo di 50 mln per l'anno 2022 e partecipano alle nuove risorse relative agli anni 2022 e 2023.**

Si prevede, infine, che il contributo complessivamente riconosciuto a ciascun ente non possa essere superiore al disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2020 nettizzato dei contributi allo scopo già assegnati in passato. Il contributo è prioritariamente destinato alla riduzione, anche anticipata, del disavanzo di amministrazione. A seguito dell'utilizzo dei predetti contributi, l'eventuale maggiore ripiano del disavanzo di amministrazione applicato al primo esercizio del bilancio di previsione rispetto a quanto previsto dai piani di rientro può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi.

✓ **Ripiano disavanzo comuni sede di capoluogo di città metropolitana (art. 1, commi da 567- 580)**

Ai comuni sede di capoluogo di città metropolitana con disavanzo pro-capite 2020 superiore a euro 700 è riconosciuto per gli anni 2022-2042 un contributo complessivo di euro 2.670 milioni (150 milioni di euro nel 2022, 290 milioni annui per il 2023 e il 2024, 240 milioni nel 2025, 100 milioni annui per ciascuno degli anni 2026-2042), da ripartire, in proporzione all'onere connesso al ripiano annuale del disavanzo e alle quote di ammortamento dei debiti finanziari al 31 dicembre 2021, al netto della quota capitale delle anticipazioni di liquidità e di cassa, previa attestazione del legale rappresentante dell'ente interessato.

Gli oneri in questione sono ridotti in ragione degli effetti dovuti a precedenti analoghi contributi assegnati per le annualità 2021-2023.

Il contributo è ripartito con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il MEF, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 31 marzo 2022.

La concessione del contributo è subordinata alla sottoscrizione entro il 15 febbraio 2022 di un Accordo tra il Sindaco del comune beneficiario e il Presidente del Consiglio, riguardante: incrementi del prelievo da addizionale all'Irpef e l'istituzione di un'addizionale sui diritti di imbarco portuale e aeroportuale; valorizzazione ed efficientamento della gestione delle entrate proprie; riduzione delle spese generali e di amministrazione; interventi di razionalizzazione

delle società partecipate; interventi di riorganizzazione e di incremento degli investimenti anche connessi al PNRR. L'Accordo prevede inoltre il censimento dei debiti commerciali pregressi e la loro definizione transattiva con percentuali di riconoscimento e liquidazione commisurate alla vetustà di ciascuna posizione. L'attuazione dell'Accordo è oggetto di vigilanza da parte della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali (Cosfel) e il mancato rispetto delle condizioni ivi previste può portare al dissesto dell'ente ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 149/2011.

✓ **Incremento risorse correnti comuni fino a 5.000 abitanti in difficoltà economiche (art. 1, commi 581-582)**

Si prevede un contributo di **50 milioni di euro** su richiesta dell'Anci per l'anno 2022 in favore dei Comuni delle Regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. In particolare, si prevede che il predetto contributo sia ripartito in proporzione alla popolazione al 31 dicembre 2019 post censimento tra i comuni con problemi di spopolamento che presentano un reddito medio pro capite inferiore di oltre 3.000 euro rispetto alla media nazionale, nonché un Indice di Vulnerabilità Sociale e Materiale (IVSM) superiore alla media nazionale.

**Il riparto è effettuato con decreto del Ministro dell'Interno, previa Intesa in Conferenza Stato, entro il 28 febbraio 2022.**

✓ **Disposizioni in materia di indennità dei sindaci metropolitani, dei sindaci e degli amministratori locali (art. 1, commi 583-587)**

Si prevede che, a decorrere dal 2024, l'indennità di funzione dei Sindaci metropolitani e dei Sindaci dei Comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario, sia parametrato al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni sulla base delle seguenti percentuali che tengono conto della popolazione residente:

- a) 100 per cento per i Sindaci metropolitani;
- b) 80 per cento per i Sindaci dei comuni capoluogo di regione e per i Sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 100.000 abitanti;
- c) 70 per cento per i Sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti;
- d) 45 per cento per i Sindaci dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
- e) 35 per cento per i Sindaci comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti;
- f) 30 per cento per i Sindaci dei comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti;
- g) 29 per cento per i Sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti;
- h) 22 per cento per i Sindaci dei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti;
- i) 16 per cento per i sindaci comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti.

La norma prevede inoltre che, in sede di prima applicazione, tale indennità di funzione sia adeguata al 45% e al 68% delle suddette percentuali rispettivamente negli anni 2022 e 2023. **Dispone, altresì, che a decorrere dall'anno 2022, la predetta indennità possa essere corrisposta nelle integrali misure di cui alle lettere precedenti nel rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio.**

Vengono adeguate le indennità di funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori ed ai presidenti dei consigli comunali all'indennità di funzione dei corrispondenti sindaci come incrementate per effetto del comma 583.

Vengono stanziati le risorse per l'attuazione della presente norma incrementando di 100 milioni di euro per l'anno 2022, 150 milioni di euro per l'anno 2023 e 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 il fondo destinato alla corresponsione dell'indennità di funzione minima per l'esercizio della carica di sindaco e per i presidenti di provincia di cui all'articolo 57-quater, comma 2, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124.

Infine si demanda a un decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali la ripartizione delle risorse tra i comuni interessati e dispone che i comuni beneficiari riversino ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario.

✓ **Fondo per iniziative in favore della legalità e per la tutela degli amministratori locali vittime di atti intimidatori (art. 1, comma 589)**

La norma istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, **un fondo con una dotazione finanziaria pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 destinato agli enti locali per consentire l'adozione di iniziative per la promozione della legalità, per finanziare misure di ristoro del patrimonio dell'ente o in favore degli amministratori locali che hanno subito episodi di intimidazione connessi all'esercizio delle funzioni istituzionali esercitate.** Con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Istruzione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali verranno definiti i criteri e le modalità di riparto del Fondo.

✓ **Proroga dei termini in materia di certificazioni degli enti locali (art. 1, commi 590-591)**

La norma interviene sull'articolo 1, commi 829 e 831, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, prorogando il termine della verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese, dal 30 giugno 2022 al 31 ottobre 2022; in tale data si provvede all'eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra Comuni e tra Province e Città metropolitane, ovvero tra i due predetti comparti mediante apposita rimodulazione dell'importo. La proroga si rende necessaria per poter avere un tempo congruo di analisi ed elaborazione dei dati delle certificazioni trasmesse dagli enti locali, tenendo conto del fatto che la certificazione della perdita di gettito e dell'andamento della spesa per l'anno 2021 è prevista per il 31 maggio 2022, ai sensi dell'articolo 1, comma 827, della richiamata legge n. 178 del 2020.

✓ **Disposizioni concernenti le modalità per il riparto delle risorse sui Livelli essenziali delle prestazioni da assegnare agli enti territoriali (art. 1, comma 592)**

La norma è volta a prevedere il preventivo assenso della Commissione tecnica per i fabbisogni standard (CTFS) per la definizione dei criteri di riparto delle risorse da assegnare agli enti locali in relazione alle funzioni correlate ai livelli essenziali delle prestazioni definiti dai ministeri competenti, nonché ai relativi fabbisogni, costi standard e obiettivi di servizio.

✓ **Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (art. 1, commi 593-596)**

La norma istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, denominato "Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane", con la finalità di promuovere e realizzare interventi per la salvaguardia e la valorizzazione della montagna, nonché misure di sostegno in favore dei Comuni totalmente o parzialmente montani. **Per il finanziamento del Fondo, è previsto uno stanziamento pari a 100 milioni di euro nel 2022 e a 200 milioni a decorrere dall'anno 2023. Inoltre, la disposizione individua puntualmente, gli interventi finanziabili.**

✓ **Rinegoziazione anticipazioni di liquidità Enti territoriali (art. 1, commi 597- 603)**

La norma consente alle Regioni e agli Enti locali di **rinegoziare le anticipazioni di liquidità** concesse nel corso degli anni dal MEF per il pagamento dei debiti commerciali, **che abbiano un tasso di interesse pari o superiore al 3%, che viene significativamente ridotto.**

L'intervento normativo prevede che i piani di ammortamento delle anticipazioni di liquidità siano rinegoziati secondo i seguenti termini: il debito residuo al 31 dicembre 2021 viene rimborsato in trenta anni mediante rate annuali costanti - ad eccezione della rata in scadenza nel 2022 - comprensive di capitale ed interessi, ferme restando le date di pagamento contemplate nei contratti di anticipazione originari.

**Il tasso di interesse applicato alla rinegoziazione è pari al rendimento di mercato dei BTP** con la durata finanziaria più vicina a quella dell'anticipazione di liquidità, come rilevato sulla piattaforma di negoziazione MTS sulla base della quotazione del quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione della norma in Gazzetta Ufficiale. Tale tasso viene determinato dalla Direzione II del Dipartimento del Tesoro e pubblicato sul sito internet del MEF.

Il MEF e Cassa Depositi e Prestiti stipulano, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della norma, un atto aggiuntivo all'addendum di cui all'articolo I, comma 11, del decreto-legge n. 35 del 2013 finalizzato a disciplinare la gestione delle operazioni di rinegoziazione delle anticipazioni di liquidità concesse agli Enti locali. In particolare, nell'atto aggiuntivo sono fissati i criteri e le modalità per il perfezionamento delle operazioni di rinegoziazione, da effettuarsi secondo un contratto tipo, approvato con decreto del Direttore generale del Tesoro. Sia l'atto aggiuntivo che il contratto tipo sono pubblicati nel sito internet del MEF e di Cassa Depositi e Prestiti.

Gli Enti locali **trasmettono le richieste di rinegoziazione** delle anticipazioni di liquidità a Cassa Depositi e Prestiti nel periodo che va **dal 14 febbraio 2022 al 18 marzo 2022**, secondo le modalità stabilite nell'atto aggiuntivo, previa deliberazione autorizzativa della Giunta, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo n. 267 del 2000. Si stabilisce, inoltre, che **i contratti relativi alle operazioni di rinegoziazione siano sottoscritti entro il 28 aprile 2022.**

Per le attività affidate a Cassa Depositi e Prestiti in forza dell'atto aggiuntivo, il comma 4 autorizza, per il 2022, la spesa complessiva di 300.000 euro.

Infine, si precisa che gli atti modificativi, mediante i quali sono perfezionate le operazioni di rinegoziazione con le Regioni e gli Enti locali, non costituiscono novazione dei contratti originari di concessione delle anticipazioni di liquidità. Pertanto, tutti i termini e le condizioni previsti nei contratti originari, non espressamente modificati dagli atti modificativi, restano in vigore.

✓ **Disposizioni in materia di trattamento accessorio (art. 1, commi 604-606)**

Comuni, Regioni e province possono aumentare, a valere sui propri bilanci, con la medesima percentuale e i medesimi criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato le risorse destinate al trattamento accessorio del personale.

✓ **Misure in materia di applicazione dei rinnovi contrattuali (art. 1, commi 610- 611)**

Viene ribadito che, per il personale dei Comuni, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2022-2024 sono posti a carico dei bilanci delle amministrazioni stesse come previsto dall'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001..

✓ **Proroga esenzione canone unico patrimoniale per occupazioni di suolo pubblico degli esercizi commerciali (commi 706-707)**

La norma proroga le disposizioni di esonero di cui all'articolo 9 ter, commi da 2 a 5, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, **fino al 31 marzo 2022.**

Pertanto, sono prorogate fino al 31 marzo 2022, le seguenti misure:

- l'esonero dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, c. 816 e seguenti, della legge n. 160/2019 per le imprese di pubblico esercizio, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico;
- l'esonero dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, c. 837 e seguenti, della legge n. 160/2019 per i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;
- le misure di semplificazione per la presentazione delle domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse: le domande sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al regolamento di cui DPR 160/2010, e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al DPR n. 642/1972;

- le misure di semplificazione per la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei titolari di pubblici esercizi, di strutture amovibili quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni: la posa in opera non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli artt. 21 e 146 del Codice dei beni culturali di cui al D.lgs n. 42/2004 ed è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6, c. 1, lettera e-bis), del DPR n. 380/2001.

**Inoltre per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, un fondo con una dotazione di 82,5 milioni di euro per l'anno 2022.** Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2022.

L'acporturadegli oneri, pari a 82,5 milioni di euro per l'anno 2022 è ottenuta mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, c. 200, della legge n. 190/2014 come incrementato dalla presente legge di bilancio.

✓ **Fondo per le non autosufficienze (art. 1, comma 677)**

Il Fondo per le non autosufficienze è integrato di 15 milioni di euro per l'anno 2022.

✓ **Disposizioni in materia di procedura di riequilibrio finanziario dei Comuni (art. 1, comma 767)**

La norma stabilisce che i comuni che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-bis TUEL (cd. predissesto) nel secondo semestre del 2021 possono deliberare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale entro il 31 gennaio 2022.

✓ **Finanziamento Fondo salva-opere (art. 1, comma 815)**

Il Fondo salva-opere di cui all'articolo 47 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, è incrementato di **1 milione di euro per l'anno 2022.**

✓ **Spesa per investimenti pubblici (art. 1, comma da 820)**

**Al fine di sostenere e accelerare la spesa per investimenti pubblici da parte dello Stato, delle regioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici, anche con riferimento agli interventi previsti dal PNRR e con particolare riguardo alla redazione delle valutazioni di impatto ambientale e dei documenti relativi a tutti i livelli progettuali previsti dalla normativa vigente, gli oneri posti a carico del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 58, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (fondo per la progettualità CDP), sono incrementati di 700.000 euro per l'anno 2022.**

✓ **Rifinanziamento fondo demolizione opere abusive (art. 1, commi 873-874)**

Il Fondo per la demolizione delle opere abusive è incrementato di **2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023**

✓ **Facoltà di rimodulazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale (art. 1, commi 992-994)**

In deroga alle norme del TUEL che disciplinano la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (artt. 243-bis e seguenti TUEL), **gli enti locali che hanno proceduto all'approvazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale prima della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per i quali, alla data di entrata in vigore della legge di bilancio, non si è concluso l'iter di approvazione di (art. 243-quater, co. 3, o art. 243-quater, co.5, possono comunicare, entro i successivi trenta giorni da tale data (quindi entro il 30 gennaio 2022), la facoltà di rimodulazione del Piano stesso.**

La relativa comunicazione è effettuata alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e alla Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali (Cosfel, art. 155 TUEL). Nel caso in cui l'ente locale abbia già impugnato la delibera di diniego del Piano, tale comunicazione va trasmessa anche alle Sezioni riunite della Corte dei Conti. Entro i successivi 120 giorni dalla suddetta comunicazione gli enti locali presentano una proposta di rimodulazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale con la rideterminazione degli obiettivi ed eventualmente della durata.

✓ **Misure per la proroga dei contratti di consulenza e collaborazione in essere con soggetti esterni alla pubblica amministrazione (art. 1, comma 995)**

La norma consente alle Pubbliche Amministrazioni coinvolte a vario titolo nelle attività di coordinamento, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), nell'ambito della rispettiva autonomia, di prorogare i contratti di consulenza e collaborazione, di cui all'articolo 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001, con soggetti fisici esterni alla pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2026, previa valutazione della copertura economica a carico del bilancio dell'amministrazione interessata.

**CON voti favorevoli unanimi espressi in forma palese di nn. 10 consiglieri presenti e votanti, nn. 9 favorevoli, nn. zero contrari e nn. 1 astenuti,(Santoro Francesco) votata per appello nominale,**

# DELIBERA

- 1) di approvare il D.U.P. in forma semplificata 2022/2024 ed il Bilancio di Previsione relativo agli esercizi finanziari 2022-2024, nelle seguenti risultanze allegate alla presente deliberazione, dando atto che gli sviluppi contabili del bilancio 2022/2024 sono allegati *per relationem* al presente atto, non materialmente, ma resi disponibili a chiunque interessato:
  - equilibri di Bilancio 2022/2024;
  - costituzione Fondo crediti di dubbia esigibilità;
  - quadro generale riassuntivo del bilancio di previsione 2022/2024;
  - bilancio 2022 parte prima – entrate;
  - bilancio 2022 parte seconda – spese.
  
- 2) di approvare, altresì, a corredo del summenzionato Bilancio di Previsione 2022/2024 gli Allegati di cui all'art. 11 co. 3 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. e 172 co. 1 lett. a), b) c) d) del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., ed in particolare il DUP – Documento Unico di Programmazione anni 2022/2024, approvato con questo medesimo provvedimento amministrativo nel segno del principio di semplificazione dell'azione amministrativa, negli atti qui richiamati e resi disponibili "*per relationem*";
  
- 3) Di dare atto che, in conformità dell'art. 5 del DM 14 gennaio 2022, il Primo Cittadino ha provveduto a fornire specifica informazione in merito al finanziamento ottenuto, pari ad € 10.000,00, per le seguenti, specifiche finalità: "***Manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano (art. 1, commi 407-414, L. 234/2021) Con il decreto 14 gennaio 2022 sono state assegnate a ciascun Comune le risorse stanziare dall'art. 1, comma 407, della legge di bilancio 2022 finalizzate al finanziamento di investimenti in "manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano", per un importo di 200 milioni per il 2022 e 100 milioni per il 2023. Per l'annualità 2022 gli enti beneficiari sono tenuti ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 30 luglio 2022. Con riferimento all'annualità 2022, il contributo in "cifra fissa" in base alla classe demografica di appartenenza, è stato assegnato come segue: - • € 10.000 euro ciascuno ai comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti*" ;**
  
- 4) Di dare atto che il presente Bilancio di Previsione è stato predisposto in conformità al disposto di cui all'art. 1 co. 710 L. 208/2015 ai sensi del quale" ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica gli Enti Locali devono conseguire un saldo non negativo in termini di competenza tra entrate finali e spese finali come determinate ai sensi del comma 711" e in osservanza delle disposizioni di cui all'art. 1 co. 712,713 e 716 della richiamata L. 208/2015, come si evince dal Prospetto di cui al punto 2 del presente deliberato;
  
- 5) Di dare atto che il presente Bilancio di Previsione è stato redatto secondo i principi di cui agli artt. 162 e seguenti D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
  
- 6) Di dare atto che al bilancio di previsione esercizio finanziario 2022/2024 è allegata la documentazione prevista *ex lege*, nonché il parere favorevole del revisore unico dei conti, dott. Gian Matteo RUBIOLO;
  
- 7) di dare atto che gli atti propedeutici al bilancio di previsione 2022/2024, ovvero le deliberazioni di approvazione del rendiconto, delle spese di personale, dei servizi a domanda individuale, della tassazione obbligatoria (conferma aliquote e tariffe) del PEF relativo alla TARIP 2022, al piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, alla determinazione dell'utilizzo dei proventi derivanti dalle sanzioni al C.d.S. D.lgs 285/1992, nonché di ogni altro atto connesso e conseguente

alla deliberazione del documento contabile, sono qui approvati a completamento del percorso relativo al perfezionamento del documento contabile, resi disponibili *per relationem* e non materialmente allegati per motivazioni inerenti l'economia procedimentale e la massima semplificazione amministrativa;

8)Di dichiarare con separata votazione (nr. 10 consiglieri presenti e votanti, nr. 10 consiglieri favorevoli, nr. zero consiglieri astenuti e nr. zero consiglieri contrari) e sempre con voti favorevoli espressi in forma palese la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 co. 4 D.Lgs. 267/2000.

**COMUNE DI FRUGAROLO**  
(Provincia di Alessandria)

***PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.17/2022***  
***(Art.49,DL.gs 18.08.2000 n.267)***

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL D.U.P. IN FORMA SEMPLIFICATA E DEL BILANCIO DI PREVISIONE RELATIVO AGLI ESERCIZI FINANZIARI 2022-2024.**

**PARERE DI LEGITTIMITÀ**

Si esprime parere Favorevole in ordine alla Legittimità della presente proposta di Deliberazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE

=====

**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE**

Si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica e Contabile della presente proposta di Deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

=====

Fruarolo 26/05/2022

DATA LETTURA DEL PRESENTE VERBALE VIENE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL SINDACO  
(Valdenassi Martino Giovanni Pio)

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Dott.Stefano Valerii)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale viene pubblicato in copia all'Albo Pretorio per gg. 15:

dal 09.06.2022 al 24.06.2022

Frugarolo, li 09.06.2022

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Stefano Valerii

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA USO AMMINISTRATIVO

Frugarolo, li 09.06.2022

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Stefano Valerii

QUESTA DELIBERAZIONE È DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO

Frugarolo, li 09.06.2022

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Stefano Valerii